

**COMUNE DI PORRETTA TERME**  
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DEI**  
**CONTRATTI**

## **CAPO I°**

### **NORME GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1°, della L. 8.6.90 n. 142.
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per i contratti del Comune, in applicazione dello Statuto approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 5.8.91 come modificata dalla delibera 5/CC del 31.1.92.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### **ART. 2**

##### **Deliberazione a contrattare**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione a contrattare, avente i contenuti indicati nell'art. 56 comma 1° della L. 142/90 ed in particolare recante l'approvazione del progetto di contratto che si intende concludere e della spesa che lo stesso comporta.
2. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
3. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
4. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
5. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:

- a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
- b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
- c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.

6. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

7. La competenza all'adozione della deliberazione di cui al presente articolo è della Giunta Comunale in tutti i casi in cui l'attività negoziale che si intende svolgere sia strumentale all'amministrazione ordinaria delle funzioni e dei servizi ovvero - pur attenendo all'effettuazione di spese in conto capitale e all'incremento o diminuzione del patrimonio immobiliare - costituisca esecuzione di piani o programmi approvati dal Consiglio.

8. Nei casi restanti la competenza è del Consiglio, limitatamente alle tipologie contrattuali indicate nell'art. 32, 2° comma lett. m) della L. 142/90.

### **ART. 3**

#### **Modalità di scelta del contraente**

1. Le modalità di scelta del contraente, disciplinate a norma di legge, sono costituite dai seguenti procedimenti:
- a) pubblici incanti o asta pubblica
  - b) licitazione privata
  - c) appalto concorso

d) trattativa privata

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni CEE, il riferimento va fatto alla specifica terminologia, così come indicato nelle direttive. La scelta del metodo di gara sarà effettuato dalla G.M. o dal C.C. a seconda delle rispettive competenze previo parere del dirigente del servizio interessato.

#### **ART. 4 Asta Pubblica**

1. Fermo restando che l'asta pubblica deve di regola essere seguita per i contratti che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, il Comune può optare per uno degli altri metodi di scelta del contraente - se consentito dalle norme che seguono - quando la natura del contratto, la necessità che l'aggiudicatario sia soggetto di particolare fiducia, ovvero altre particolari ragioni da specificare nella deliberazione di cui all'art. 2 che precede conducono a ritenerlo più conveniente.

2. Salvo che per particolari tipi di contratto la Legge non disponga diversamente, per l'asta pubblica il Comune potrà scegliere uno dei metodi di aggiudicazione indicati e descritti nel R.D. 23.5.24 n. 827.

#### **ART. 5 Licitazione privata**

1. Il Comune, qualora non ricorra una delle circostanze di cui al successivo art. 6, ovvero quando per l'importanza del contratto non ritenga più conveniente adottare il procedimento dell'asta pubblica, preferibilmente utilizzerà per la propria attività negoziale il sistema della licitazione privata (o procedura ristretta).

2. Circa il sistema di gara e il contenuto dei bandi il Comune si atterrà alle norme comunitarie e statali vigenti. Circa il contenuto dei bandi in particolare dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55

3. I bandi di gara dovranno inoltre precisare:

a) che verranno considerate anomale ed escluse dalla gara ai sensi dell'art. 2 -bis del D.L. 2.3.89, n. 65, convertito con modificazioni nella L. 26.4.89 n. 155, le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata dal 7% (quelle offerte, cioè che supereranno di oltre 7 punti percentuali la media di tutte le offerte ammesse); il predetto procedimento di esclusione per anomalia non si applicherà qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 15;

- b) che in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.24 n. 827;
- c) che la gara sarà dichiarata deserta qualora non siano pervenute almeno due offerte valide;
- d) che non sono ammesse, nel primo esperimento, offerte in aumento;
- e) che sono ammesse le imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 13 e 14 della L. 8.8.77 n. 584;
- f) che i concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12 del giorno precedente quello fissato per la gara.

## **ART. 6** **Appalto concorso**

1. L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.
2. La Commissione da nominarsi, in caso di appalto concorso, dovrà essere composta in numero dispari da esperti del settore, tra cui il Segretario Comunale, o capo settore del Servizio interessato da lui designato, che assumerà le funzioni di Presidente.
3. Gli esperti, se appartenenti ad albi professioni dovranno essere scelti nell'ambito di una terna.
4. Fungerà da Segretario per la redazione del verbale contenente le proposte conclusive, un impiegato di qualifica non inferiore alla "sesta".
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
6. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando o nell'invito ed è disposta dalla Giunta che vi provvede in conformità al parere della Commissione.

## **ART. 7** **Trattativa privata**

1. La trattativa privata (gara ufficiosa **con offerte plurime** e trattativa privata diretta **previa indagine preliminare con più ditte**) è ammessa per tutti i contratti di valore fino a 150.000.000, salvo diversa apposita disciplina dettata da leggi regionali, statali o comunitarie.
2. Il ricorso alla trattativa privata per contratti anche di importo superiore a 150.000.000 è ammesso nei casi previsti dal successivo art. 8.

## **ART. 8**

### **Stipulazione dei contratti a trattativa privata**

1. E' ammesso procedere direttamente a trattativa privata indipendentemente dal valore, nelle ipotesi previste dall'art. 9, 5° e 6° co. del Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406, dall'art. 12 L. 1.1.78 n. 1 e, inoltre:

- per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- per l'acquisto o locazione di immobili;
- per l'affidamento di studi, consulenze, ricerche, sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica giuridica o scientifica;
- per spese minute ed urgenti ed interventi di particolare urgenza.

2. Sono tali le spese e gli interventi che, per la loro particolare natura, non possono essere tempestivamente e preventivamente programmati e autorizzati.

3. E' necessario dare atto della motivazione che giustifica il ricorso alla trattativa diretta.

### **ART. 9**

#### **Norme applicabili**

1. Per i contratti relativi alle opere pubbliche di questo comune trovano applicazione nell'ordine:

- a) il capitolato speciale di appalto - elaborato di progetto - che non potrà contenere norme in contrasto con il presente regolamento;
- b) il presente regolamento

2. Per quanto non previsto negli atti di cui al comma precedente troveranno applicazione, in quanto applicabili:

- a) le norme contenute nel capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 16.7.62 n. 1063 e successive modificazioni ed aggiunte;
- b) le norme generali e speciali nazionali e regionali che regolano gli appalti di opere pubbliche, nonché le direttive della comunità economica europea.

### **ART. 10**

#### **Pubblicità degli atti di gara**

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le modalità occorrenti in apposito regolamento, ai sensi della L. 7.8.90 n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge.

2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, la deliberazione a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.

### **CAPO II°**

**APPALTO E FORNITURE DI IMPORTO FINO A 150.000.000****ART. 11  
Albo Ditte**

1. E' istituito presso il Comune un Albo Ditte.

L'Albo contiene l'elenco delle aziende ritenute idonee per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e puntualità.

2. L'albo dei fornitori di beni e servizi e degli appaltatori di lavori per importi fino a 150.000.000 è suddiviso per tipologie in relazione alla natura della fornitura, del servizio e dell'opera da eseguire.

3. L'albo dei fornitori di beni e servizi verrà suddiviso, oltre che per le varie tipologie merceologiche, per i suddetti importi:

- 1) forniture e servizi fino a 20.000.000
- 2) forniture e servizi da 20.000.000 a 70.000.000
- 3) forniture e servizi da 70.000.000 a 150.000.000

4. Le ditte interessate a far parte del suddetto albo dovranno far pervenire apposita domanda indicante:

- a) la ragione sociale, la sede, i nominativi dei legali rappresentanti, ecc.;
- b) l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) l'elenco delle forniture eseguite e dei servizi effettuati negli ultimi 3 anni, per le singole tipologie a favore di enti pubblici, con l'indicazione dei rispettivi importi e del relativo esito, elenco dal quale risulti almeno il 100% di importo pari allo scaglione massimo entro il quale la ditta può essere inserita;
- d) potenzialità delle attrezzature ed organico di cui la ditta dispone;
- e) dichiarazione di legale rappresentante circa la insussistenza di condizioni ostative all'assunzione di forniture di beni e di servizi.

5. L'albo per appaltatori di lavori pubblici è ripartito come segue:

- 1) per lavori fino a 75.000.000;
- 2) per lavori da 75.000.000 a 150.000.000

per essere iscritti all'albo di cui al punto 1) le ditte interessate devono presentare domanda indicante:

- a) la ragione sociale, la sede, i nominativi dei legali rappresentanti ecc.;
- b) iscrizione alla Camera di commercio;
- c) l'elenco dei lavori eseguiti per enti pubblici negli ultimi tre anni, indicandone il rispettivo importo ed il relativo esito;
- d) la potenzialità delle attrezzature e dell'organico di cui la ditta dispone;
- e) dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di condizioni ostative all'assunzione di appalti per opere pubbliche.

6. Per essere iscritti all'albo di cui al punto 2) le ditte dovranno presentare domanda indicante gli elementi di cui al precedente punto a) nonché l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori e le indicazioni di cui ai suddetti punti c) d) ed e).

7. L'Albo ha validità di anni 5.

8. L'Albo, dopo l'approvazione con atto di Giunta Municipale, è pubblicato per 15 gg. all'Albo Pretorio del Comune.

La Giunta Municipale provvede all'aggiornamento entro il 31.12. di ogni anno, provvedendo all'iscrizione di nuove aziende ed all'eventuale cancellazione di quelle che non possiedono più i requisiti.

Il cambiamento della sola ragione sociale non è motivo di cancellazione.

## **ART. 12**

### **Modalità di scelta delle Ditte**

1. Le ditte da invitare a gara ufficiosa, scelte tra quelle iscritte all'Albo Ditte, non devono essere in numero inferiore a tre salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero. In tal caso il provvedimento dell'Amministrazione dovrà indicare tale circostanza.

2. Qualora trattasi di lavori e forniture per cui non esistono ditte iscritte all'Albo, si procederà all'invito di ditte indicate dal capo settore del servizio interessato con prevalenza delle ditte operanti nel territorio.

3. Per quanto attiene alle provviste ed ai lavori in economia si fa riferimento al regolamento dei servizi in economia.

## **ART. 13**

### **Modalità della gara ufficiosa**

1. L'invito alla gara ufficiosa deve essere trasmesso alle ditte invitate per R.R. Gli inviti dovranno pervenire con almeno 5 giorni di anticipo.

2. Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa sigillata con ceralacca o almeno controfirmate sui lembi di chiusura riportante il termine di presentazione e l'oggetto della gara, indirizzate al Sindaco del Comune, a mezzo del servizio postale o recapito autorizzato entro il termine perentorio indicato nell'invito alla gara.

3. Lo svolgimento della gara ufficiosa deve avvenire avanti al Segretario Comunale o Capo settore del servizio interessato da lui designato, che presiede e due testimoni.

4. L'assegnazione avverrà, di norma a chi ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. All'aggiudicazione definitiva ai sensi del successivo art. \_\_\_\_\_ provvederà la Giunta Municipale.

6. Qualora si tratti di particolari prestazioni, l'aggiudicazione potrà avvenire a favore dell'offerta più vantaggiosa sia sotto il profilo economico, che sotto quello della **qualità** dei beni o dei servizi offerti.

### **CAPO III° ALTRE PROCEDURE CONTRATTUALI**

#### **ART. 14 Concorso di idee o per progetti**

1. Qualora, per individuare le modalità o gli strumenti più idonei al miglior perseguimento degli interessi pubblici affidati alle sue cure, l'Amministrazione intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi, tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, indice un concorso di idee o per progetti.

2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 6.11.62 n. 1930.

3. Nella deliberazione, con la quale la Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare, dispone di ricorrere al concorso, sono indicate le ragioni di tale scelta e altresì le disposizioni eventualmente occorrenti, a modifica o integrazione della disciplina richiamata al comma 2.

4. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita commissione la cui composizione è fissata nella delibera di cui al comma 3. Per le modalità di funzionamento si applicano le disposizioni dell'art. 22.

5. Sentita la Commissione di cui al comma 4, la Giunta delibera la conclusione del concorso. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo, salvo le norme sul diritto morale dell'autore.

## **ART. 15**

### **La concessione di sola costruzione**

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso. In casi particolari, per esperire l'appalto concorso, l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della CEE del 18.7.89 n. 89/440. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55, secondo gli allegati al presente regolamento B/1, B/2, B/3.
3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato - programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

## **ART. 16**

### **La concessione di costruzione ed esercizio**

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità previste dalle leggi vigenti, in base ad un capitolato - programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55, secondo gli allegati al presente regolamento C/1, C/2 e C/3. In casi particolari l'Amministrazione, per esperire l'appalto concorso, può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della CEE del 18.7.89 n. 89/440. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una - tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;

b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;

b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;

c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;

d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla L. 19.3.90 n. 55 e successive modificazioni;

e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

**CAPO IV°  
APPALTO DEI SERVIZI A PRIVATI**

**ART. 17  
Affidamento della gestione dei servizi pubblici a privati**

1. Alla gestione dei servizi pubblici il Comune provvederà, preferibilmente, direttamente in economia.
2. Il ricorso alla concessione a terzi sarà limitato ai soli casi in cui sussistano: ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
3. Trova applicazione l'art. 22 della L. 8.6.90 n. 142.

**ART. 18  
Affidamento dei servizi in riscossione**

1. Per l'affidamento dei servizi in riscossione (affissioni, pubblicità, pesa pubblica, trasporti funebri, bagni e gabinetti pubblici, autolinee, esercizio impianto elettrico per lampade votive cimiteriali ecc.) il contratto dovrà contenere le seguenti clausole:
  - l'oggetto del contratto;
  - tempo della prestazione. Per i contratti di durata deve essere precisato che è richiesto il preavviso prima della scadenza;
  - **esclusione del rinnovo tacito, salva apposita stipulazione di una clausola di continuazione del rapporto originario. In tal caso la continuazione potrà avvenire su richiesta del concessionario del servizio almeno quattro mesi prima della data di scadenza dell'affidamento e con provvedimento formale che approvi la prosecuzione del contratto;**
  - indicazione del canone contrattuale e del corrispettivo della prestazione. In caso di agio, precisazione se si vuole un minimo garantito;
  - revisione dei prezzi ex art. 33, 5° comma L. 28.2.86 n. 41. L'esclusione dovrà essere adottata con provvedimento motivato;
  - regolamentazione del pagamento del canone. Applicazione di mora in caso di ritardo;
  - menzione dell'avvenuta cauzione. Obbligo di reintegro in casi particolari e del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;
  - disciplina particolareggiata del servizio. In ogni caso deve essere prescritto che il Comune avrà il controllo sugli impianti e l'imprenditore avrà l'obbligo di adeguarsi;
  - le spese d'esercizio e quali di queste, nonchè di locali, attrezzi, stampati, imposte, luce, telefono, riscaldamento ecc., sono a carico del contraente privato;
  - verranno determinati orari e tariffe, riservando alla competenza dell'Amministrazione comunale la fissazione ed ogni eventuale variazione che potrà convenirsi di concordare con il privato;
  - si dovrà stabilire che l'Amministrazione potrà in qualunque tempo effettuare controlli e ispezioni;
  - rigorosamente determinati saranno i modi ed i tempi dei rendiconti. L'affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche e tutti i dati che l'Amministrazione riterrà di dovergli chiedere;
  - sarà regolato l'ordinamento degli uffici;

- dovranno definirsi i doveri del personale e gli obblighi dell'affidatario del servizio in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'art. 36 L. 20.5.90 n. 55. Dovranno pure prevedersi le modalità per il trattamento economico del personale di nomina comunale che passa alle dipendenze dell'imprenditore privato;
- dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi delle indebite riscossioni;
- dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie fra utenti e affidatario del servizio e fra quest'ultimo e l'Amministrazione, dei ricorsi dei cittadini e delle contravvenzioni;
- in materia di infortuni e danni dovranno regolamentarsi responsabilità e risarcimenti, tenendo presente, tuttavia, che il contratto non ha carattere aleatorio, ma communitivo;
- si dovranno stabilire le penalità per le infrazioni e le modalità di applicazione;
- il subappalto potrà discrezionalmente essere autorizzato dall'Amministrazione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- obbligo di comunicazione immediata all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, di qualsiasi variazione intervenuta relativa alla ditta affidataria (per contratti di importo inferiore a £. 100.000.000).

## **ART. 19**

### **Incarichi professionali esterni**

1. Il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 51, comma 7° L. 142/90 per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. In particolare dovranno essere privilegiate convenzioni con Istituti universitari o con altre istituzioni riconosciute per la formazione di programmi o progetti che richiedano competenze specifiche di altra specializzazione, ove possibile.
3. Il collaboratore esterno dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: di non aver rapporti con l'Amministrazione o con Enti che vietano l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.
4. I contratti relativi alla prestazione d'opera dovranno comunque contenere:
  - individuazione precisa dell'oggetto di prestazione;
  - definizione del termine di contratto;
  - previsione del corrispettivo, modalità e termine di erogazione dello stesso.
5. In caso di convezione relativa a prestazioni professionali di ingegneri e di architetti ex art. 6 L. 404:
  - sussistenza di lavoro prevalentemente proprio;
  - autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione specifica di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;
  - definizione specifica degli obblighi delle parti;
  - definizione delle modalità di recesso con indicazione dell'eventuale rimborso spese e del compenso eventualmente dovuto per l'opera svolta;
  - definizione del sistema di soluzione di eventuali controversie con preferenza per l'arbitrato;
  - definizione del regime fiscale e contributivo.

## **ART. 20**

### **Convenzioni urbanistiche**

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, non suscettibili, per la loro natura di procedimenti di gara e soggetti a trascrizione, debbono seguire le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, della deliberazione consiliare in ordine all'indirizzo ed al programma di piano territoriale ed urbanistico e saranno approvati con deliberazione di C.C.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con cui si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie, ex art. 35 L. 22.10.71 n. 865 gli atti unilaterali d'obbligo e altri atti soggetti a trascrizione saranno rogati dal notaio.

## **CAPO V°**

### **FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

#### **Art. 21**

##### **Deliberazione**

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 2.

2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30.3.81 n. 113, in quanto applicabili.

#### **Art. 22**

##### **Forniture di beni, impianti ed attrezzature**

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'onere precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'onere gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'Ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 6.

### **Art. 23**

#### **L'invito alla gara**

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai **52** giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.

2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, è fissato in giorni **37** dalla data di cui al comma precedente.

3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purchè conformi alla normativa di cui al **Decreto Legislativo 24.7.92 n. 358**. In caso di difformità prevale la normativa di cui al **T.U. 358/92 cit.**;

### **Art. 24**

#### **La Commissione**

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate all'art. 6.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta Comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

### **Art. 25** **Procedura di gara**

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dal **Decreto Legislativo 24.7.92 n. 358**, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.

2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

### **Art. 26** **Parere della Commissione ed aggiudicazione**

1. Il parere della Commissione di cui al precedente **art. 24** deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L. 8.6.90 n. 142 e di quant'altro dovuto per legge.

2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento al **Decreto Legislativo 24.7.92 n. 358**, in generale, ed all'**art. 16** dello stesso, in particolare.

## **CAPO VI°**

### **ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 27** **Adempimenti Responsabili Uffici e Servizi**

1. I responsabili degli uffici provvederanno sotto la propria responsabilità a tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali ed alla cura dell'affare amministrativo;

2. In particolare provvederanno ai seguenti adempimenti in relazione a:

AVVISI D'ASTA, AVVISI E BANDI DI GARA: Indicazione delle previsioni particolari e di tutti gli elementi che, a norma di legge, devono essere ivi contenuti, compresa l'indicazione degli eventuali documenti necessari per la prequalificazione e la lettera d'invito; predisposizioni degli avvisi e bandi redatti in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10.1.91 n. 55, secondo gli allegati al presente regolamento; predisposizione del testo dell'estratto; pubblicazione sui quotidiani.

LETTERA INVITO: Predisposizione del testo della lettera di invito, sulla base dell'avviso e del bando di gara.

SCHEDA SEGRETA: Formazione della scheda segreta dell'Amministrazione nei meccanismi concorsuali che per legge la prevedono.

CAUZIONE: Determinazione della misura della cauzione. Accertamento dell'idoneità e accettazione della cauzione. Determinazione dello sconto sul prezzo di aggiudicazione in relazione al livello dei tassi bancari per l'esonero del versamento della cauzione medesima.

Nulla osta ai fini dello svincolo della cauzione suddetta e relativo svincolo.

RAPPORTO CON I TECNICI incaricati della progettazione e direzione lavori.

ATTESTAZIONI per l'anticipazione del corrispettivo all'appaltatore e sulle altre notizie riguardanti l'appalto o la concessione del mutuo.

RAPPORTI CON GLI ENTI di assistenza, previdenza ed infortunistici, nonché con la Cassa Edile.

OFFERTE ANOMALE O IN AUMENTO: Espressione giudizio di congruità, ove previsto.

#### GARE

Un impiegato comunale, di qualifica non inferiore alla sesta svolgerà opera di assistenza e verbalizzazione alle licitazioni private.

### **Art. 28 Adempimenti della Giunta Municipale**

Alla Giunta Municipale è riservata:

- la formazione dell'elenco delle imprese da invitare o da escludere dalla licitazione e dalla gara per l'appalto concorso;
- la nomina delle commissioni nelle gare;
- l'aggiudicazione definitiva dei contratti provvedendo, occorrendo, alle eventuali operazioni correttive del verbale di aggiudicazione.

## **CAPO VII° STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI**

### **Art. 29 Stipulazione del Contratto**

1. La stipulazione del contratto, nei modi e forme di cui agli articoli che seguono, deve avvenire di norma entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione dell'aggiudicazione definitiva, previa comunque acquisizione della certificazione antimafia prescritta dalla legge.
2. Colui che rappresenta la parte contraente è tenuto a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
3. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine. All'uopo deve essere formalmente comunicata al Comune la volontà di sciogliersi dall'impegno.

### **Art. 30 Eseguibilità ed esecuzione in pendenza di stipulazione**

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate e segnalate dagli uffici competenti, con la deliberazione di cui all'art. 28 si può autorizzare gli uffici medesimi a dare avvio all'esecuzione del contratto, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia.
3. L'autorizzazione può altresì essere rilasciata dal Sindaco in ogni altro momento successivo alla deliberazione di cui all'art. 28 e antecedente l'eseguibilità del contratto di cui al comma 1.
4. Competono in tali casi all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e di pagamento in conto.

### **Art. 31 Interventi di somma urgenza**

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa essere pericoloso o recare danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo o danno, il responsabile

competente può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Amministrazione, con qualsiasi mezzo.

2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il responsabile deve trasmettere all'Amministrazione una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.

3. Nel termine di cui all'art. 23 del D.L. 2.3.89 n. 66 convertito nella L. 24.4.89 n. 144 la Giunta approva la perizia e impegna la spesa in essa prevista, adottando altresì le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza.

4. E' fatto obbligo ai responsabili di cui al comma 1 di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare, anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo, la spesa da sostenere in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà motivatamente darsene conto nella relazione di cui al comma 2.

### **Art. 32** **Forma dei contratti**

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione su proposta del Segretario ovvero se richiesto dall'aggiudicatario.

2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a trattativa privata. Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di lettere, qualora trattasi di contratto con prestazioni da eseguirsi immediatamente o il cui importo non sia superiore a L. 10.000.000.

3. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno stipulati esclusivamente per atto pubblico.

4. Gli acquisti e le somministrazioni e gli appalti di valore inferiore ai 150.000.000 effettuati per trattativa privata, saranno di norma stipulati per scrittura privata. Se inferiori ai 10.000.000 saranno stipulati negli altri modi previsti dall'art. 17 R.D. 18.11.23 n. 2440.

5. La vendita degli oggetti fuori uso, strumenti e simili deve essere sempre fatta di regola per pubblico incanto. Si potrà procedere alla trattativa privata con provvedimento motivato.

6. I contratti relativi agli affitti, di regola affidati a trattativa privata, saranno sempre stipulati per scrittura privata.

7. Per gli affitti di particolare importanza e valore, a seguito di provvedimento motivato, la G.M. potrà decidere di scegliere il sistema della licitazione privata o del pubblico incanto.

### **Art. 33** **L'Ufficiale Rogante**

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

### **Art. 34**

#### **Diritti di segreteria e spese contrattuali**

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (comprehensive delle spese di notaio, qualora richiesto dal contraente) sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge, il capitolato o gli usi locali non dispongano diversamente.
2. I contratti, sia in forma pubblica che per scrittura privata, sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
3. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso l'Ufficio di Econmato, cui spetta operare, a stipula avvenuta, il conguaglio, di norma entro trenta giorni e sulla base di apposito rendiconto.
4. Per i contratti di durata pluriennale, ove l'ammontare delle spese e dei diritti sia determinato in ragione d'anno, i versamenti per gli anni successivi al primo sono effettuati nei modi stabiliti in ciascun contratto o secondo gli usi.
5. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
6. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

### **Art. 35**

#### **L'imposta di bollo**

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.72 n. 642, modificato dal D.P.R. 30.12.82 n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.
2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a £. 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a £. 100.000.000, nonchè i contratti previsti da leggi speciali.

### **Art. 36**

#### **Soggetti competenti alla stipulazione**

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato, ai sensi degli artt. 35, comma 1°, lett. f) e 81, comma 4° dello Statuto, stipulano, in rappresentanza dell'Amministrazione, i contratti qualora il Segretario Comunale sia Ufficiale Rogante.
2. Ove il contratto si concluda senza esperimento di gara pubblica e sia stata scelta la forma per scrittura privata, nella deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 56 L. n. 142/90 potrà essere autorizzato a stipulare il contratto un dipendente appartenente alle qualifiche funzionali apicali, sia direttive che non dell'area amministrativa o tecnico-contabile.
3. Per i contratti tramite corrispondenza, quando tale forma è ammessa, provvedono alla stipula i responsabili dei settori che hanno proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell'atto negoziale.
4. Resta attribuita al Sindaco la stipula dei contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali di garanzia. Tale funzione, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, è esercitata dall'Assessore delegato a sostituirlo.

### **Art. 37**

#### **Scadenza dei contratti**

1. Tutti i responsabili dei servizi hanno l'obbligo della tenuta di un "Registro scadenziario dei contratti".
2. Al fine di consentire ogni utile iniziativa, i responsabili dei rispettivi servizi almeno 60 giorni prima della scadenza dovranno inviare, al Segretario comunale, il relativo fascicolo con la proposta motivata del provvedimento da assumere.
3. Il Segretario Comunale, entro i 10 giorni successivi invierà alla Giunta Comunale la detta proposta munita del suo parere. La determinazione della Giunta dovrà risultare da apposito verbale.

### **Art. 38**

#### **Cauzione**

1. La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è quella stabilita dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.5.24, n. 827, richiamate dalla L. 8.6.90 n. 142, e dalle norme del regolamento comunale e provinciale approvato con R.D. 12.2.11 n. 297, mantenute in vigore dall'art. 64 della succitata legge n. 142 del 1990.
2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

4. Ogni qualvolta possibile dovrà essere richiesta al privato contraente la stipula di una garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento della prestazione. La garanzia dovrà contenere il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che derivassero al Comune per portare altrimenti a compimento l'esecuzione dell'opera o del servizio, o, comunque conseguire altrimenti quanto forma oggetto della prestazione dedotta in contratto.

## **CAPO VIII° LA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 39 Responsabile dell'esecuzione**

1. Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il dirigente dell'unità organizzativa che ha proposto il contratto medesimo. Tale responsabilità può tuttavia essere delegata, con atto scritto e comunicato al terzo contraente, all'istruttore dell'unità operativa direttamente interessata alle prestazioni dedotte in contratto.

2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrenti, ivi compreso l'assenso a sospensioni e proroghe, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.

3. Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le opportune segnalazioni.

4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

### **Art. 40 Notifiche e comunicazioni**

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali o cui comunque sono connessi effetti giuridici per le parti, sono effettuate di norma, e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Il contraente con il Comune deve di norma eleggere domicilio legale nel Comune di Porretta Terme.

3. Le notifiche e le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale della ditta o ad altro suo apposito incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata.

4. Anche le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali la ditta contraente intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna diretta al responsabile di cui all'art. 39, contro rilascio di ricevuta datata e firmata.

5. L'avviso di ricevimento o la ricevuta fanno fede delle avvenute notifiche e comunicazioni e alla loro data è fatto esclusivo riferimento per gli effetti legali conseguenti.

#### **Art. 41** **Cessione del contratto**

1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con il Comune.

2. Per circostanze speciali e sussistendo anche un interesse dell'Amministrazione, la cessione può tuttavia essere autorizzata dalla Giunta, a condizione che il Comune sia interpellato in via preventiva, che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e infine che il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni.

3. L'istruttoria preordinata al rilascio dell'autorizzazione, compete al responsabile di cui all'art. 39.

4. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

5. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto.

6. Non sarà considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa quando con la modifica non cambiano le persone fisiche della impresa trasformata.

#### **Art. 42** **Subcontratti**

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte. E' conseguentemente fatto divieto di far eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante subcontratti, le prestazioni medesime.

2. Per circostanze speciali e sussistendo anche un interesse dell'Amministrazione il subcontratto può tuttavia essere autorizzato dal dirigente di cui all'art. 39, comma 1, a

condizione che il Comune sia interpellato in via preventiva e che il soggetto proposto come subcontraente sia in possesso, nel grado adeguato, di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il contraente principale.

3. L'istruttoria, preordinata al rilascio della autorizzazione compete al responsabile di cui all'art. 39.

4. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e può, in relazione alla sua consistenza, costituire titolo per la risoluzione del contratto principale senza ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

5. Nei casi di subcontratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale, il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. L'Amministrazione può richiedere copia del subcontratto stipulato.

6. Si fa rinvio alla legge per la disciplina del subappalto e degli altri contratti derivati dal contratto d'appalto di opera pubblica. L'autorizzazione è ugualmente rilasciata dal dirigente di cui al comma 2.

7. Non sono in ogni caso considerati subcontratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.

#### **Art. 43**

##### **Cessione di somme dovute al Comune**

1. Per le cessioni da parte di terzi creditori di somme dovute dal Comune a qualunque titolo in dipendenza di contratti si osservano le norme della contabilità dello Stato, salvo che le cessioni medesime, per specifici contratti, non siano vietate dalla legge o da espressa clausola contrattuale.

#### **Art. 44**

##### **Modifiche delle prestazioni contrattuali**

1. E' fatto divieto di introdurre variazioni o aggiunte di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto, se non nei modi di cui ai commi seguenti.

2. Se variazioni o aggiunte si rendono necessarie o si reputano opportune per la migliore esecuzione del contratto, il responsabile di cui all'art. 39 ne formula tempestiva proposta all'Amministrazione, con una particolareggiata relazione corredata dai necessari documenti tecnico-amministrativi.

3. Dette modifiche non possono essere eseguite se non sia intervenuta apposita deliberazione di approvazione della proposta, da parte dell'organo che ha adottato la deliberazione a contrattare, nè sia stato stipulato il conseguente contratto aggiuntivo o la conseguente appendice al contratto principale.

4. Si applica, in caso di urgenza o comunque per evitare dannose soluzioni di continuità, il disposto dell'art. 30 comma 2.

5. Chi dà disposizioni intese ad introdurre le variazioni od aggiunte di cui al comma 1, senza esserne legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche. Parimenti lo è il terzo contraente che esegue tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi della deliberazione di cui al comma 3.

6. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale, il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto, fatto salvo la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite e, in caso di diminuzione, un compenso pari al **10%** di quelle non rese.

7. Per i contratti d'appalto di opere pubbliche si applicano altresì, quanto al potere di variazione in capo all'Amministrazione, ai suoi limiti, alla soggezione dell'appaltatore, agli effetti sul contratto, le norme speciali dettate dalla legge e dal Capitolato Generale di cui al D.P.R. 16.7.62 n. 1063.

#### **Art. 45** **Termini di esecuzione**

1. L'inizio dell'esecuzione ha luogo, di norma, non oltre 45 giorni dalla data di efficacia del contratto, come stabilita dall'art. 30.

2. I termini di esecuzione decorrono dalla suddetta data d'inizio, da comprovarsi in apposito verbale, qualora lo preveda la legge o il contratto o comunque ricorra la necessità di effettuare contestualmente altre operazioni, ovvero, in caso contrario, mediante comunicazione al privato contraente nei modi di cui all'art. 40.

3. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previsto dalla legge, da farsi comunque constare in apposito atto, a cura del responsabile di cui all'art. 39, l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata.

4. Fuori dai casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.

#### **Art. 46** **Corrispettivo - Modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi all'Amministrazione è di norma fisso e invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.

2. Per casi adeguatamente motivati in ragione della specialità del contratto o di altre eccezionali circostanze, il corrispettivo può essere determinato in via presuntiva o essere soggetto a revisione. La deliberazione a contrattare indicherà allora le modalità di calcolo del corrispettivo, quale dovrà determinarsi a consuntivo, ovvero il meccanismo revisionale.

3. Il corrispettivo è pagato di norma a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono tuttavia farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente

eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del contratto o lo pretendano le modalità particolarmente gravose della prestazione. Detta possibilità è prevista in contratto e le relative ordinanze della Ragioneria, perchè emetta il mandato di pagamento, sono disposte dal responsabile di cui all'art. 39, qualora esso sia dirigente, previ i necessari adempimenti contabili.

4. In nessun caso può farsi luogo ad anticipazioni del prezzo, eccettuata la quota di esse computabile a titolo di rimborso spese.

5. Anche in deroga ai commi che precedono valgono per il contratto d'appalto di opera pubblica le norme speciali per esso dettate dalla legge e dal Capitolato di cui al D.P.R. 16.7.62 n. 1063.

#### **Art. 47 Penalità**

1. Il contraente del Comune è soggetto a penalità, consistenti di regola in somme di denaro, quando non ottemperi a determinate prescrizioni ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.

2. Ogni contratto determina con precisione entità e modi di applicazione delle penalità, in rapporto all'importanza che gli inadempimenti di cui al comma 1 rivestono nell'economia del contratto stesso.

3. Spetta in ogni caso al responsabile di cui all'art. 39 attestare le circostanze che danno luogo all'applicazione delle penalità e l'ammontare concreto delle stesse.

4. Le penalità sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo. Possono per insufficienza dei predetti crediti, essere trattenute sulla cauzione: in tal caso l'importo della cauzione deve essere reintegrato nei termini comunicati dall'Amministrazione.

5. Le penalità non possono essere disapplicate o rimborsate, nemmeno parzialmente, se non con deliberazioni motivate della Giunta, su domanda del contraente, sentito il responsabile di cui al comma 3.

6. Se non diversamente pattuito nel contratto, le penalità non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.

#### **Art. 48 Inadempimento contrattuale**

1. Salvi i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempimento in senso proprio, per i quali spetta al responsabile - ai sensi dell'art. 39 - adottare le misure ritenute necessarie, compete alla Giunta Comunale, su proposta dettagliata del responsabile del contratto, adottare i provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento nonchè ad esperire le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni subiti.

2. Compete altresì alla Giunta, sempre sul fondamento di circostanziata proposta del dirigente competente, disporre la rescissione o l'esecuzione d'ufficio del contratto d'appalto di opera pubblica, nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge.

#### **Art. 49** **Rinnovazione tacita**

1. Di norma i contratti devono avere termine certo e incondizionato di scadenza.
2. Qualora, per certi tipi di contratto, sia prevista secondo gli usi la clausola di rinnovazione tacita salvo disdetta entro un termine prefissato, tale clausola ha effetto esclusivamente sul piano civilistico, dovendo l'Amministrazione in ogni caso deliberare entro il suddetto termine la disdetta o il rinnovo del contratto.
3. La delibera è proposta dal responsabile di cui all'art. 39.

### **CAPO IX°** **CONTROVERSIE**

#### **Art. 50** **Decisione Amministrativa**

1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa, entro 30 giorni dalla comunicazione del reclamo del contraente ovvero dalla relazione del responsabile del contratto.
2. La decisione compete di norma al dirigente interessato, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento del contratto: in tali casi spetta agli organi collegiali, secondo le rispettive competenze.
3. La decisione è notificata al contraente nel termine di 30 giorni dall'esecutività del provvedimento che l'assume, e si intende accettata definitivamente qualora non impugnata nei successivi 30 giorni.

#### **Art. 51** **Arbitrato**

1. Se, nei termini di cui all'articolo precedente, le determinazioni dell'Amministrazione non vengono assunte o accettate, la controversia può essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi apposita clausola compromissoria ovvero se le parti decidano in tal senso mediante apposito compromesso.

2. Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo dal Presidente del Tribunale civile del Foro competente.
3. Per il Comune provvede alla nomina la Giunta, cui spetta altresì deliberare l'eventuale compromesso e l'impegno delle spese di giudizio e di onorario.
4. Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione comunale e decide secondo diritto.
5. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

#### **Art. 52** **Giudice ordinario**

1. Qualora nei contratti vi sia espressa esclusione del ricorso all'arbitrato ovvero quando le parti, per la controversia di cui all'art. 50 tra loro insorta, non si accordino per tale rimedio, è dato ricorso al giudice ordinario, a norma del codice di procedura civile.

#### **Art. 53** **Appalto di opera pubblica**

1. Anche in deroga a quanto disposto negli articoli che precedono, per le controversie relative a contratti d'appalto di opera pubblica si applicano le norme speciali disposte con legge e col D.P.R. 16.7.62 n. 1063.

#### **CAPO X°** **NORME FINALI**

#### **Art. 54**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiama la normativa vigente in materia.

#### **Art. 55** **Modifiche del regolamento**

1. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio, su proposta della Giunta quando si tratta di revisione organica o comunque sostanziale.

**Art. 56**  
**Norma transitoria**

1. Sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento, in quanto compatibili con i principi della legge n. 142/90 e con le disposizioni dello Statuto.
2. Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultino già avviate alla data suddetta, restano valide le disposizioni per essi dettate nella delibera a contrattare, nel capitolato e negli atti di gara anche se contrastanti con le norme del presente regolamento purchè conformi a quanto prescritto al comma 1 e qualora non possano essere senza danno sostituite o modificate.

**Art. 57**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 46 della legge 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

-Approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 31.07.92 e coordinato con le modifiche approvate con deliberazione consiliare n. 4 del 07.01.93, esecutive a seguito esame senza riscontro di vizi di legittimità da parte del CO.RE.CO. in seduta 04.02.93.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

-Ripubblicato, per modifiche, all'Albo Pretorio per 15 gg., ai sensi dello Statuto Comunale,

dal

al

IL SEGRETARIO COMUNALE

---